

(N. 2685)  
*Urgenza***SENATO DELLA REPUBBLICA****PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei Senatori TARTUFOLI, ANGELINI Cesare, BARACCO, BASTIANETTO, BOSCO, BOSCO LUCARELLI, BRAITENBERG, CARELLI, CARISTIA, CEMMI, CERICA, CIASCA, CIAMPITTI, CINGOLANI, COFFARI, DE BOSIO, FALCK, FARIOLI, GRAVA, GUARIENTI, LEPORE, LODATO, PANETTI, RICCIO, SACCO, SALOMONE, SAMEK LODOVICI, SANTONASTASO, SILVESTRINI, TOMMASINI, TRAINA, VARRIALE e ZUGARO DE MATTEIS

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1952

**Riduzione dell'imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni**

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'approvazione recente che il Parlamento ha fatto della legge per la finanza locale, legge che è passata in applicazione in data 2 luglio 1952 con il n. 703, all'articolo 24 era stabilito che sui « grammofoni, le radio, radiogrammofoni », inseriti come sotto voce, alla voce « Mobili di qualunque materia » dovesse essere applicata l'aliquota del 10 per cento.

È evidente peraltro che gli apparecchi del genere non avrebbero dovuto essere assimilati alla categoria dei « Mobili di qualunque materia », dato che il valore di essi è rapportato alla molteplicità e complessità dell'apparecchiatura elettrica e meccanica che li costituiscono.

L'aliquota del 10 per cento è venuta quindi a costituire un onere assolutamente oppressivo e nettamente sperequato, rispetto ad altre categorie di utensili e apparecchi previsti dalla tariffa.

Infatti la legge n. 703 ha considerato, ad esempio che per gli « utensili e apparecchi

per servizi domestici e simili » vada applicata un'aliquota del 3 per cento, così come ha stabilito che, tutte le pubblicazioni aventi « compiti educativi, scientifici, religiosi e culturali » godano la totale esenzione dei dazi.

Non vi può essere dubbio che la radio costituisca una delle forme più moderne ma anche più espressive e felici, di una funzione educativa che voglia esercitarsi verso tutti i cittadini nelle forme più adeguate e per i problemi tutti del vivere civile e del progresso sociale e cristiano nell'umanità. Nè si può argomentare che la radio oggi, sia un oggetto di lusso, perchè laddove manchi la possibilità dell'acquisto privato, in innumeri forme e da innumerevoli organismi, viene escogitato il modo di allargare, estendere l'uso della radio e la sua utilizzazione agli effetti culturali, educativi, religiosi, scientifici.

Così pure è da considerare quale importanza abbia la produzione di apparecchi del genere nel nostro Paese e come nei confronti delle materie prime che si impiegano per realizzarli,

la maestranza intervenga con valori almeno cinque volte più grandi.

Esistono cioè ragioni economiche e produttivistiche, ragioni sociali e culturali e ragioni di equità e di perequazione con altre tariffe, per affermare la opportunità della riduzione almeno al 3 per cento dell'attuale tariffa del 10 per cento.

Ecco perchè viene presentata la proposta di legge, con la firma di molti senatori; così come ne viene raccomandata la rapida approvazione del Parlamento, anche perchè occorre tenere conto che le imminenti feste natalizie e del nuovo anno, costituiscono il periodo più attivo per la vendita di apparecchi del genere.

D'altra parte si deve presumere che alla legge sia già acquisito il benessere dello stesso Ministero delle finanze, si che la sua approvazione non dovrebbe incontrare nessuna valida e legittimata opposizione.

Esortando quindi i colleghi ad appoggiare la proposta di legge ed invocando che essa possa essere discussa in sede deliberante al più presto dalle Commissioni competenti, per adempiere ad un dovere di fronte al particolare aspetto di giustizia e di equità che il provvedimento vuole concretare indicansi i due articoli che formulano legislativamente la proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

L'imposta di consumo su grammofoni, radio e radiogrammofoni, di cui alla tariffa massima riportata dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è ridotta dal 10 al 3 per cento del valore.

### Art. 2

La disposizione della presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.